



# Legge 30/2003 "La riforma Biagi"

a cura della  
FIM CISL nazionale

# Apprendistato (Titolo VI, Capo I, Art.47)

## ⌘ Definizione, tipologie, limiti quantitativi

- a) Apprendistato *per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione*
  - b) Apprendistato *professionalizzante*
  - c) Apprendistato *per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione*
- 
- ⌘ Il numero massimo di apprendisti per ciascuna azienda **non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati** in servizio presso la medesima azienda
  - ⌘ In attesa della nuova regolamentazione, l'apprendistato viene disciplinato dalla norma vigente
  - ⌘ Divieto del datore di lavoro di recedere dal contratto senza giusta causa o giustificato motivo

# Apprendistato (Titolo VI Capo I, Art.53)

## ⌘ Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali

- L'inquadramento dell'apprendista non inferiore a due livelli rispetto a quello spettante
- Gli apprendisti non sono computati ai fini dell'applicazione di particolari istituti normativi e contrattuali
- In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione, vengono confermati gli incentivi vigenti, la cui erogazione è subordinata alla verifica della formazione svolta

# Apprendistato (Titolo VI Capo I, Art.48)

## ⌘ Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

- **obiettivo:** conseguimento qualifica professionale  
(conseguimento dell'obbligo formativo)
- **età minima:** 15 anni
- **durata:** max 3 anni
  
- **formazione:** esterna e interna, monte ore congruo al conseguimento della qualifica - standard fissati dalle Regioni
- **modalità di erogazione:** stabilite da contratti stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
  - **registrazione della qualifica nel libretto formativo**
  - **presenza di un tutor aziendale**
  - **riconoscimento qualifica ai fini contrattuali**

# Apprendistato (Titolo VI, Capo I, Art.49)

## ⌘ Apprendistato professionalizzante

- **obiettivo:** acquisizione competenze base, trasversali, tecnico- professionali
- **età:** 18-29 anni (17 anni per chi ha qualifica professionale)
- **durata:** definita dalla contrattazione collettiva a livello nazionale o regionale; comunque min. 2 anni, max 6 anni
  
- **formazione:** almeno 120 ore annue, interne o esterne all'azienda
- **modalità di erogazione:** stabilite da contratti stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
  
- **contratto scritto** contenente piano formativo e qualifica da acquisire
- registrazione della qualifica **nel libretto formativo**
- **presenza di un tutor aziendale**

# Apprendistato (Titolo VI Capo I, Art.50)

## ⌘ Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

- **obiettivo:** conseguimento diploma scuola secondaria, laurea, alta formazione, specializzazione tecnica superiore
- **età:** 18-29 anni (17 anni per chi ha qualifica professionale)
- **durata:** definita dalle Regioni con associazioni datoriali, Università e altre istituzioni formative
- **la qualifica conseguita è riconosciuta come credito formativo** per proseguire nei percorsi di istruzione e formazione professionale (istituzione del repertorio delle professioni)